



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

# **AVVISO**

**per l'iscrizione all'Albo regionale  
delle Imprese forestali**

**(Legge regionale del 27.04.2016, n. 8 art. 26 comma 4)**



## Sommario

1. Informazioni Generali.....	2
2. Struttura dell'Albo [Disciplinare art. 4].....	3
3. Requisiti minimi per l'iscrizione [Disciplinare - Artt. 5 e 14] .....	4
4. Come iscriversi [Disciplinare - Art. 10].....	5
5. Costituzione dell'Albo [Disciplinare - artt. 9 e 10] .....	7
6. Esonero dall'obbligo di iscrizione al Registro Nazionale degli Operatori EUTR (D. Lgs. 178/ 2014 art. 4, comma 1). [Disciplinare - Art. 7] .....	7
7. Conferma annuale dell'iscrizione [Disciplinare - Art. 11] .....	8
8. Gestione dell'Albo [Disciplinare - Art. 9] .....	9
9. Allegati all'Avviso .....	9
10. Normativa di riferimento.....	9



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## 1. Informazioni Generali

L'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente intende avviare le iscrizioni all'**ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI**, istituito dalla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, "Legge forestale della Sardegna" all'art. 26.

Con Deliberazione n. 40/12 del 14 ottobre 2021 la Giunta Regionale ha adottato il *Disciplinare per la tenuta dell'Albo regionale per le imprese forestali* ed ha dato mandato al Servizio Tutela della natura e politiche forestali della Direzione generale della difesa dell'ambiente per l'avvio e la tenuta dello stesso.

L'Albo è uno strumento che garantisce la professionalità delle imprese iscritte, la sostenibilità del lavoro in bosco e il rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri forestali, promuovendo la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori forestali e delle loro Imprese e sostenendo la crescita delle imprese che operano nei settori forestale, ambientale e sughericolo. Contribuisce infine ad incentivare la tracciabilità e la trasparenza del mercato del legname e dei prodotti della foresta, in applicazione dei regolamenti UE (FLEGT, EUTR) [Disciplinare - Art. 1].

L'iscrizione all'albo è gratuita fatta eccezione dell'assolvimento dell'imposta di bollo obbligatoria.

Le pubbliche amministrazioni e i privati cittadini fanno riferimento all'Albo per selezionare le imprese più adatte allo svolgimento dei servizi forestali, individuandole in base alla tipologia di attività esercitata, senza dover verificare la serietà delle imprese in quanto già garantita dal possesso dei requisiti minimi di accesso, verificati a campione dalla Regione Sardegna.

L'iscrizione costituisce **condizione necessaria** per [Disciplinare - Art. 3 comma1]:

- l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi nei settori forestale, ambientale e sughericolo, nelle aree di proprietà o possesso pubblico;
- l'aggiudicazione di lotti boschivi da sottoporre a taglio o ad estrazione del sughero, nelle aree di proprietà o possesso pubblico assegnate con le procedure di legge;
- l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi nei settori forestale, ambientale e sughericolo, che beneficino di finanziamenti o contributi pubblici, fatta eccezione per gli interventi da eseguirsi in economia quando tale modalità sia prevista dalla fonte di finanziamento.

L'iscrizione è un **titolo preferenziale** per [Disciplinare - Art. 3 comma2]:

- beneficiare di finanziamenti e contributi pubblici per l'acquisto di attrezzature e mezzi forestali;
- accedere alla formazione professionale promossa dalla Regione, per gli operatori economici aventi sede legale in Sardegna;
- l'aggiudicazione di lavori e servizi in ambito forestale con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- beneficiare delle agevolazioni previste dalla Legge 31 gennaio 1994, n.97, "Nuove disposizioni per le zone montane";



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- la concessione in gestione di superfici forestali pubbliche, ad operatori forestali economici con centro aziendale entro un raggio di 70 chilometri dalla superficie forestale oggetto di concessione.

L'iscrizione all'ALBO non è necessaria per [Disciplinare - Art. 3 comma3]:

- interventi in amministrazione diretta eseguiti dalle pubbliche amministrazioni;
- utilizzazioni da parte degli aventi diritto nei terreni soggetti ad uso civico nell'esercizio del proprio diritto di legnatico;
- altri interventi non precedentemente contemplati quali, ad esempio la raccolta di legna per autoconsumo, la manutenzione di soprassuoli aziendali ai fini di protezione dagli incendi, etc.

**ATTENZIONE:** durante il regime transitorio previsto in fase di prima applicazione del Disciplinare, al fine di prevenire eventuali ricadute su interessi preesistenti, di valutare e adeguare i procedimenti amministrativi specificatamente definiti, la condizione di obbligatorietà di iscrizione all'Albo regionale non ha valore retroattivo e non si applica a contratti o atti convenzionali già in essere, ai programmi di settore già in essere fino alla naturale conclusione del relativo periodo di programmazione [Disciplinare Art. 14 comma 1).

## **2. Struttura dell'Albo [Disciplinare art. 4]**

La struttura dell'Albo consente il riconoscimento e la distinzione degli operatori economici con sede legale in Sardegna (Elenco 1), includendo in una SEZIONE dedicata gli operatori economici del settore tutelati, in base alla loro natura giuridica, dalla L. 97/94 "Legge sulla montagna". L'inserimento in una o più delle sei CATEGORIE consente di valorizzare le competenze delle imprese in relazione alla esperienza professionale posseduta nell'esecuzione delle diverse attività forestali.

Gli operatori economici richiedono l'iscrizione ad un solo ELENCO tra [Disciplinare - Art. 4 comma1]:

**ELENCO 1:** operatori economici aventi sede legale in Sardegna;

**ELENCO 2:** operatori economici che non hanno sede legale in Sardegna.

Gli operatori economici, sulla base della natura giuridica dichiarata, sono inclusi in una delle seguenti due SEZIONI [Disciplinare - Art. 4 comma 2]:

**SEZIONE A:** soggetti imprenditoriali, in forma singola e associata, iscritti nel registro delle imprese presso le competenti CCIAA e che operano in Sardegna, in altre Regioni d'Italia o in Stati membri dell'Unione Europea;

**SEZIONE B:** soggetti imprenditori agricoli, con sede legale in Sardegna e riferibili all'art. 17, comma 2 della L. 97/94 "Legge sulla montagna", in forma singola e associata iscritti all'anagrafe delle aziende agricole; piccoli imprenditori agricoli, coltivatori diretti singoli o associati che conducono aziende agricole ubicate nei



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

territori montani; cooperative e consorzi di cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino le loro attività nei comuni montani.

In base alla tipologia di prestazioni, indicata riportando la percentuale relativa sul totale delle attività svolte, gli operatori economici saranno inseriti in una o più delle seguenti CATEGORIE [Disciplinare - Art. 4 comma3]:

**CATEGORIA I:** operatori economici che eseguono attività selvicolturali: utilizzazioni boschive, imboschimenti e rimboschimenti, interventi colturali di difesa fitosanitaria e di prevenzione degli incendi boschivi, pratiche di gestione forestale finalizzate alla valorizzazione delle produzioni anche non legnose e del paesaggio [Disciplinare art. 2, comma 1, lett. a, b, c, d, e];

**CATEGORIA II:** operatori economici che eseguono opere di sistemazione idraulico-forestale, anche con tecniche di ingegneria naturalistica [Disciplinare art. 2, comma 1, lett. f];

**CATEGORIA III:** operatori economici che eseguono interventi di sughericoltura o di estrazione e selezione del sughero [Disciplinare art. 2, comma 1, lett. g].

**ATTENZIONE:** potranno iscriversi all'ALBO solo gli operatori economici che si riconoscono nelle successive CATEGORIE IV -V -VI qualora svolgano congiuntamente almeno una delle pratiche o degli interventi elencati nelle CATEGORIE I -II- III

**CATEGORIA IV:** operatori economici che eseguono interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali [Disciplinare art. 2, comma 1, lett. h];

**CATEGORIA V:** operatori economici del settore vivaistico forestale [Disciplinare art. 2, comma 1, lett. i];

**CATEGORIA VI:** operatori economici che operano nel settore della prima trasformazione e commercializzazione di prodotti legnosi e derivati del legno [Disciplinare art. 2, comma 1, lett. j].

### **3. Requisiti minimi per l'iscrizione [Disciplinare - Artt. 5 e 14]**

Possono iscriversi all' Albo gli **operatori** economici in forma singola o associata del settore forestale che, anche solo stagionalmente, eseguono lavori e forniscono servizi nei settori forestale, ambientale e sughericolo.

L'operatore economico che intende ottenere l'iscrizione all'Albo, dovrà essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza, di **tutti i seguenti requisiti** [Disciplinare - Art. 5]:



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) eseguire lavori o fornire servizi nel settore forestale e ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale;
- b) essere iscritto nel registro presso le CCIAA competenti per territorio, per l'esercizio di attività di gestione forestale in quanto esegue lavori o fornisce servizi, in via prevalente o secondaria, riconducibili o equivalenti alla categoria ATECO "Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)";
- c) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- d) non aver riportato, nel corso dei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, condanna penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri;
- e) non aver riportato, nell'anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative previste dalla normativa forestale vigente nella regione di iscrizione per importi superiori a 20.000 euro, anche in forma cumulata;
- f) essere in possesso, al momento dell'istanza, dei requisiti di regolarità contributiva (DURC);
- g) in quanto titolare o, in subordine, quale addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, essere in possesso delle competenze professionali corrispondenti al profilo di qualificazione di Operatore forestale - livello EQF2 inserito nel Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione (RRPQ), in coerenza con i criteri minimi nazionali previsti dal DM n. 4472 del 29.04.2020 per la formazione degli operatori forestali.

**ATTENZIONE: le imprese che non fossero in possesso del requisito g) dovranno dichiarare le competenze professionali possedute dal titolare dell'impresa, o da un addetto assunto a tempo indeterminato o a tempo pieno, che abbiano svolto almeno 100 giornate lavorative, nei 5 anni precedenti all'iscrizione, in lavorazioni ascrivibili alle categorie per cui si fa domanda (minimo 100 giornate per ciascuna CATEGORIA). Il possesso del requisito dovrà essere dimostrato tramite dichiarazione che attesti lo svolgimento del numero delle giornate richieste [Disciplinare Art. 14, comma 1 lettera c)].**

#### **4. Come iscriversi [Disciplinare - Art. 10]**

La domanda di iscrizione all'Albo, unitamente alla dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti minimi, redatta con la modulistica allegata al presente Avviso e completa di tutti gli allegati, **dovrà pervenire entro il 21 marzo p.v.** alla Direzione Generale dell'Ambiente – Servizio Tutela della Natura e politiche forestali, tramite:

- **PEC all'indirizzo [difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it](mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it);**



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- **Raccomandata A.R.** indirizzata alla Direzione Generale dell'Ambiente – Servizio Tutela del suolo e politiche forestali via Roma, 80 09123 CAGLIARI

con oggetto “**ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI: ISTANZA DI ISCRIZIONE**”.

**Le richieste che perverranno oltre tale termine saranno esaminate al fine di poterne prevedere l'inserimento nei successivi aggiornamenti dell'Albo previsti, in fase di prima applicazione per l'anno 2022, nei mesi di giugno e dicembre.**

**Per le annualità successive è previsto un unico aggiornamento all'anno nel mese di giugno.**

L'istanza potrà essere inoltrata:

- direttamente dalla ditta;
- per il tramite di professionisti, espressamente incaricati, che offrono servizi di consulenza alle imprese, in possesso di una delega all'invio.

Tutte le dichiarazioni allegate alla domanda di iscrizione dovranno avere la forma di “dichiarazione sostitutiva di atto notorio” ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - *Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*.

**ATTENZIONE: in ottemperanza agli obblighi di comunicazione per finalità statistiche gli operatori dovranno inoltre obbligatoriamente comunicare, tramite modulistica appositamente predisposta, le seguenti informazioni [Disciplinare Art. 6]:**

- la natura giuridica dell'impresa riconoscendosi in una delle SEZIONI previste [Disciplinare art 4 comma 2 lettera a)];
- la/e categoria/e cui si richiede l'iscrizione, dichiarando, per ciascuna categoria, la sussistenza dei requisiti tecnici per l'iscrizione [Disciplinare Art. 4 comma 3 lettera b)];
- la capacità economica dell'impresa (fatturato annuo e numero di addetti) [Disciplinare Art. 4 comma 3 lettera c)];
- eventuali ulteriori qualificazioni professionali riconosciute, possedute dagli addetti legati all'impresa [Disciplinare Art. 4 comma 3 lettera d)];
- il possesso di macchinari e attrezzature [Disciplinare Art. 4 comma 3 lettera e)].

**Eventuali variazioni o modifiche alle dichiarazioni rese nella presente istanza, con particolare riferimento alla perdita dei requisiti obbligatori e alle variazioni di indirizzo, residenza, domicilio, cellulare e indirizzo PEC, dovranno essere tempestivamente comunicate, tramite PEC o Raccomandata A/R al seguente indirizzo:**



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione generale della Difesa dell'ambiente – Servizio Tutela della natura e politiche forestali  
via Roma 80, 09123 CAGLIARI

PEC: [difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it](mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

**SUPPORTO ALL'ISCRIZIONE:** gli operatori economici potranno rivolgersi ai Servizi territoriali del CFVA e dell'Agenzia FoReSTAS, inclusi nell'elenco allegato al presente Avviso [Disciplinare Art.10 comma 3].

## **5. Costituzione dell'Albo [Disciplinare - artt. 9 e 10]**

La prima costituzione dell'Albo, assunta con determinazione del Direttore del Servizio Tutela della natura e politiche forestali, sarà pubblicata sul BURAS, nel sito istituzionale della Regione e nei siti istituzionali dell'Agenzia FoReSTAS e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale entro i tre mesi successivi alla pubblicazione del presente avviso.

Nel corso del primo anno l'Albo sarà aggiornato con cadenza giugno e dicembre, gli anni successivi entro il 30 giugno.

- L'ESITO POSITIVO determina l'iscrizione della ditta all'Albo: la mancata comunicazione da parte del Servizio tutela della natura e politiche forestali, entro i 45 giorni successivi alla presentazione della domanda, equivale al suo accoglimento [Disciplinare Art. 10 comma 4 lettera b)].
- Il DINIEGO, motivato, nei casi in cui l'istanza non possa essere accolta (mancanza dei requisiti minimi e "dichiarazione sostitutiva di atto notorio" ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - *Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*, assente o imperfetta), è comunicato dal Servizio tutela della natura e politiche forestali al richiedente entro 45 giorni successivi alla presentazione dell'istanza [Disciplinare Art. 10 comma 4 lettera d)].
- Nei casi in cui la documentazione sia risultata incompleta, non chiara, o in caso sussistano dubbi che la Ditta non posseda i requisiti previsti, Servizio tutela della natura e politiche forestali potrà richiedere integrazioni o chiarimenti al richiedente prima di esprimersi [Disciplinare Art. 10 comma 4 lettera c)].

## **6. Esonero dall'obbligo di iscrizione al Registro Nazionale degli Operatori EUTR (D. Lgs. 178/ 2014 art. 4, comma 1). [Disciplinare - Art. 7]**

Il regolamento EUTR (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, ed in particolare vieta l'immissione e il commercio di prodotti di origine illegale. Il regolamento si applica al legno e a tutti i prodotti da esso derivati, inclusa la carta ma non al sughero e i suoi derivati. Il registro nazionale degli





REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

operatori, istituito con Decreto Interministeriale n. 63097 del 9 febbraio 2021, è finalizzato a raccogliere, annualmente, i dati di commercializzazione dei prodotti legnosi.

Gli operatori forestali, che per la prima volta commercializzano legno e prodotti da esso derivati nell'ambito di una attività commerciale a titolo oneroso o gratuito, che all'atto dell'iscrizione all'ALBO forestale della Regione Sardegna rilascino le dichiarazioni richieste nella sezione dedicata, **sono esonerati dall'iscrizione al registro nazionale degli operatori EUTR e al pagamento del previsto corrispettivo annuale, pari a 20 euro.**

I dati di commercializzazione, di seguito elencati, sono trasmessi dal Servizio tutela della natura e politiche forestali direttamente al MIPAAF:

- denominazione, forma giuridica, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, sede legale, recapiti e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- dati anagrafici del legale rappresentante;
- tipologia, distinguendo tra conifere, latifoglie e piantagioni fuori foresta, nazione estera o regione italiana e, ove disponibile, la località di provenienza;
- quantità annuale commercializzata espressa in volume, peso o numero di unità del legno o dei prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del Regolamento (UE) 995/2010 inclusi nell'allegato al Regolamento stesso, distinguendo le quantità complessive nelle seguenti classi:
  - minore di 100 metri cubi per anno;
  - da 101 a 500 metri cubi per anno;
  - da 501 a 1000 metri cubi per anno;
  - da 1000 a 2000 metri cubi per anno;
  - maggiore di 2000 metri cubi per anno.

## **7. Conferma annuale dell'iscrizione [Disciplinare - Art. 11]**

Le imprese sono tenute alla conferma dell'iscrizione con cadenza annuale, dichiarando la permanenza dei requisiti d'iscrizione e trasmettendo l'aggiornamento delle dichiarazioni obbligatorie sull'apposito modulo che verrà reso disponibile sul sito web dedicato.

Le istanze di conferma dovranno essere inviate al Servizio tutela della natura e politiche forestali dal 1° al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di iscrizione.

La conferma può essere presentata direttamente dall'impresa o per il tramite di professionisti/consulenti, espressamente incaricati secondo le modalità già indicate per la presentazione dell'istanza.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **8. Gestione dell'Albo [Disciplinare - Art. 9]**

Direzione generale della Difesa dell'ambiente – Servizio Tutela della natura e politiche forestali  
via Roma 80, 09123 CAGLIARI

PEC: [difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it](mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

**Per informazioni e-mail** è istituita la casella dedicata [alboimpreseforestali@regione.sardegna.it](mailto:alboimpreseforestali@regione.sardegna.it)

**Per informazioni telefoniche** è attivo il numero 070 6068071, dalle ore 10:00 alle ore 11.00.

**SUPPORTO ALL'ISCRIZIONE:** gli operatori economici potranno rivolgersi ai Servizi territoriali del CFVA e dell'Agenzia FoReSTAS, inclusi nell'elenco allegato al presente Avviso [Disciplinare Art.10 comma 3].

## **9. Allegati all'Avviso**

- Modulo - Istanza di iscrizione
- Allegato A \_Requisiti Tecnico Professionali - Attrezzature
- Allegato B \_Informativa generale GDPR
- Disciplinare *Allegato alla DGR 40/12 del 14 ottobre 2021*
- Allegato C\_ elenco sedi supporto alle imprese

## **10. Normativa di riferimento**

- LR 8/2016 "Legge forestale della Sardegna"
- DGR 40/12 del 14 ottobre 2021 "*Adozione del Disciplinare per la tenuta dell'Albo regionale delle imprese forestali - Legge regionale 27.4.2016 n. 8, art. 26, comma 4*".
- Disciplinare – *Allegato alla DGR 40/12 del 14 ottobre 2021*
- Regolamento (EU) 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati
- D. Lgs. del 30 ottobre 2014, n. 178 "*Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010*"
- Decreto interministeriale n. 63097 del 9 febbraio 2021 "*Istituzione del Registro Nazionale degli Operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati*".